

Delibera n. 112/2021

Procedimento avviato con delibera n. 28/2020. Ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. Seconda), n. 19, n. 23 e n. 25 del 2020, relative alla delibera dell’Autorità n. 75/2016 in materia di sistema tariffario per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria - esiti dell’istruttoria e proroga del termine di conclusione del procedimento.

L’Autorità, nella sua riunione del 29 luglio 2021

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito dell’attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge del 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare i commi 2, lettere a) e b), e 3, lett. g);
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante “Attuazione delle direttive 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”, ed in particolare l’articolo 37, commi 3 e 9;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014, del 16 gennaio 2014;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 96/2015 del 13 novembre 2015, recante “*Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 72/2016 del 27 giugno 2016, recante “*Attuazione della delibera n. 96/2015 - modalità applicative e differimento termini*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 75/2016 del 1° luglio 2016, recante “*Sistema tariffario 2016-2021 per il Pacchetto Minimo di Accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale. Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 96/2015 e successive integrazioni*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 138/2017, del 22 novembre 2017, recante “*Ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. Seconda), n. 1097 e n. 1098 del 2017, relative alle delibere dell’Autorità n. 75/2016 e n. 80/2016 in materia di sistema tariffario per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria e per i servizi erogati dal gestore della stessa. Avvio procedimento con prescrizioni*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 43/2019, del 18 aprile 2019, recante “*Chiusura del procedimento avviato con delibera n. 138/2017. Ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. Seconda), n. 1097 e n.*

1098 del 2017. Conformità alle prescrizioni di cui alle delibere n. 11/2019 del 14 febbraio 2019 e n. 23/2019 del 28 marzo 2019 del sistema tariffario aggiornato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 9 dicembre 2021”;

VISTI i Prospetti Informativi della Rete PIR 2018 (Edizione dicembre 2017, PIR 2019 (Edizione dicembre 2017) e PIR 2019 (Edizione maggio 2019), di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI);

VISTE le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), 7 gennaio 2020, n. 19, n. 23 e n. 25, con le quali sono stati accolti, nei sensi e limiti di cui alle rispettive motivazioni, i ricorsi presentati da Db Bahn Italia S.r.l. (di seguito: DB Bahn), da SNCF Voyages Italia s.r.l. (di seguito: SNCF) e da ÖBB-Personenverkehr AG (di seguito: ÖBB), e per l’effetto annullata, entro i medesimi limiti, la citata delibera dell’Autorità n. 75/2016 nonché gli atti conseguenziali;

RILEVATO che il parziale annullamento della delibera n. 75/2016 concernente la conformità al modello regolatorio del sistema tariffario presentato dal gestore dell’infrastruttura, oggetto delle citate sentenze del Tar Piemonte, si riferisce esclusivamente *“alla parte in cui ha avallato il sovracanone per il segmento open access internazionale rispetto a quello nazionale”*, in ragione del difetto di istruttoria circa la diversa modulazione della componente B del pedaggio fra i suddetti segmenti di mercato dei servizi ferroviari passeggeri;

RILEVATO che il Tar Piemonte, nelle citate sentenze, ha precisato che *“è per contro immune dalla problematica”* il presupposto atto regolatorio - di cui alla delibera n. 96/2015 - *“che, con le integrazioni adottate dalla stessa ART, offre invece un modello matematico che consente anche esiti inversi”*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 28/2020, del 30 gennaio 2020, recante *“Ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. Seconda), n. 19, n. 23 e n. 25 del 2020, relative alla delibera dell’Autorità n. 75/2016 in materia di sistema tariffario per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria. Avvio procedimento”*, con cui l’Autorità ha avviato, fissandone il termine per la conclusione al 30 giugno 2020, il procedimento di ottemperanza alle citate sentenze del TAR Piemonte;

VISTE le note del 26 marzo 2020 (prott. 4847/2020 e 4848/2020) con le quali, per esigenze istruttorie nell’ambito di tale procedimento, gli Uffici dell’Autorità hanno richiesto, rispettivamente, alle imprese ferroviarie operanti sulla rete ferroviaria nazionale ed al gestore dell’infrastruttura, puntuali informazioni tecnico-economiche relative al periodo 2012-2019;

VISTA la delibera n. 108/2020, del 18 giugno 2020, recante *“Procedimento avviato con delibera n. 28/2020. Proroga del termine di conclusione”*, con cui l’Autorità, in

ragione delle esigenze istruttorie rappresentate dagli Uffici, e tenuto altresì conto - vista l'istanza, pervenuta da RFI, di proroga dei termini per la trasmissione della documentazione richiesta - di quanto previsto dalla delibera n. 69/2020, come modificata dalla delibera n. 83/2020, ha prorogato al 30 settembre 2020 l'indicato termine di conclusione del procedimento di cui alla citata delibera n. 28/2020;

- VISTA** la nota prot. 8849/2020 del 18 giugno 2020, con la quale gli Uffici dell'Autorità hanno conseguentemente prorogato al 30 giugno 2020 il termine per la trasmissione, da parte di RFI, delle informazioni richieste con la citata nota prot. 4848/2020, nonché il riscontro inviato da RFI con nota del 30 giugno 2020 (prot. ART 9503/2020);
- VISTE** le note con cui gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto, il 18 giugno 2020, integrazioni documentali a Trenitalia S.p.A. (prot. 8851/2020), SNCF Voyages Italia (prot. 8852/2020), ÖBB-Personenverkehr AG (prot. 8853/2020), DB Bahn Italia S.r.l. (prot. 8854/2020), Ferrovie Federali Svizzere S.A. (prot. 8855/2020) e EuroExpress Sonderzüge GmbH & Co. KG e Train4you Vertriebs GmbH (prot. 8861/2020), nonché le note con cui il 19 giugno 2020 i medesimi uffici hanno sollecitato a Thello S.A.S.U. e J SCo RZD (Russian Railways) (prot. 8935/2020) e Mercitalia Shunting Terminal S.p.A. (prot. 8936/2020) l'invio delle informazioni alle stesse richieste con la citata nota prot. 4847/2020;
- VISTE** le integrazioni documentali e informazioni conseguentemente pervenute da ÖBB (prot. ART 9712/2020), SNCF Voyages Italia (prot. ART 10668/2020), DB Bahn Italia S.r.l. (prot. ART 10723/2020 e 11615/2020), Trenitalia S.p.A. e Thello S.A.S.U. (prot. ART 9714/2020), Ferrovie Federali Svizzere S.A. (prot. ART 9187/2020) e SCo RZD (Russian Railways) (prot. ART 12671/2020);
- VISTE** le ulteriori interlocuzioni intervenute con ÖBB (in particolare, la nota prot. 10560/2020 del 20 luglio 2020, ed il relativo riscontro dell'impresa prot. ART 11316/2020 del 31 luglio 2020) e con DB Bahn Italia S.r.l. (in particolare, la nota prot. 11615/2020 del 7 agosto 2020, ed il relativo riscontro dell'impresa prot. ART 12340/2020 del 31 agosto 2020);
- VISTA** la delibera n. 159/2020, del 15 settembre 2020, recante *"Procedimento avviato con delibera n. 28/2020. Proroga del termine di conclusione"*, con cui l'Autorità, in ragione delle esigenze istruttorie rappresentate dai competenti Uffici, ha prorogato al 22 dicembre 2020 il termine di conclusione del procedimento di cui alla delibera n. 28/2020;
- VISTE** le note del 18 settembre 2020 con cui gli Uffici dell'Autorità hanno:
- richiesto a Trenitalia S.p.A. specifiche informazioni sui contratti di collaborazione per lo svolgimento dei servizi ferroviari internazionali (prot. 13217/2020);

- convocato in separata audizione, innanzi agli stessi, DB Bahn (prot. 13214/2020) e ÖBB (prot. 13213/2020) in relazione alla specifica tematica concernente le informazioni di natura economica sui servizi svolti al di fuori dei confini nazionali;

VISTI il riscontro pervenuto da Trenitalia S.p.A. (prot. ART 14169/2020 del 30 settembre 2020) nonché i verbali delle audizioni di DB Bahn (prot. ART 16807/2020), tenutasi il 30 settembre 2020, e ÖBB (prot. ART 17809/2020), tenutasi il 19 ottobre 2020;

VISTE le note con cui gli Uffici dell’Autorità hanno conseguentemente richiesto integrazioni documentali, da trasmettersi entro il 24 novembre 2020, alle seguenti imprese ferroviarie che esercitano servizi internazionali:

- Trenitalia S.p.A. e Thello S.A.S.U. (nota prot. 17628/2020 del 10 novembre 2020);
- DB-Fernverkehr AG e ÖBB per i treni di DB-Bahn Italia (nota prot. 17728/2020 dell’11 novembre 2020);
- ÖBB per i propri treni (nota prot. 17846/2020 del 12 novembre 2020);

VISTI i riscontri pervenuti, nell’indicato termine, da Trenitalia S.p.A. (prot. ART 18688/2020), Thello S.A.S.U. (prot. ART 18674/2020), DB-Bahn Italia (prot. ART 18568/2020), DB-Fernverkehr AG (prot. ART 18634/2020), ÖBB (prot. ART 18167/2020, 18641/2020 e 18642/2020), che hanno permesso di completare il necessario quadro informativo di riferimento;

VISTA la delibera n. 208/2020, del 17 dicembre 2020, recante “*Procedimento avviato con delibera n. 28/2020. Proroga del termine di conclusione*”, con cui l’Autorità, in ragione delle conseguenti esigenze istruttorie rappresentate dai competenti Uffici, ha prorogato al 30 luglio 2021 il termine di conclusione del procedimento di cui alla delibera n. 28/2020;

VISTE infine le note prot. ART 19982/2020 del 17 dicembre 2020 e ART 1404/2021 del 2 febbraio 2021, e le connesse interlocuzioni intervenute con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), funzionali all’acquisizione di informazioni per la valutazione di indicatori del grado di concorrenza intermodale;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dai competenti Uffici dell’Autorità;

CONSIDERATO in particolare che gli Uffici, come illustrato nel dettaglio nella indicata relazione, a seguito dell’acquisizione dei dati necessari relativi a offerta, domanda e ricavi con riferimento alla totalità dei servizi di trasporto ferroviario statisticamente rilevanti nel segmento passeggeri *open access*, nonché all’offerta di servizi di trasporto aerei e di autolinee di media-lunga percorrenza svolti in concorrenza con detti servizi ferroviari, hanno provveduto a strutturare, implementare, calibrare e testare uno specifico modello econometrico, i cui esiti estimativi sono stati posti alla base delle valutazioni di competenza;

- RILEVATO** che la relazione istruttoria predisposta dagli Uffici illustra gli esiti di tale attività, specificando in particolare, tra l'altro, la descrizione delle metodologie applicate e dei dati utilizzati per le valutazioni di competenza, l'esito delle analisi svolte e le conseguenti considerazioni conclusive;
- RILEVATA** la necessità, al fine di assicurare l'opportuna partecipazione dei portatori di interesse nell'ambito del presente procedimento, di acquisire eventuali osservazioni sulla indicata relazione istruttoria da parte del gestore dell'infrastruttura RFI S.p.A., dei soggetti che hanno presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte i ricorsi oggetto delle citate sentenze, nonché delle altre imprese ferroviarie titolari, a partire dal 2018, di contratti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per l'esercizio di servizi di trasporto passeggeri in regime di mercato *open access*, da individuarsi in Trenitalia S.p.A., Italo NTV S.p.A., Trenord S.r.l., Arriva Italia Rail S.r.l., Mercitalia Shunting Terminal S.p.A., Thello S.A.S.U., Ferrovie Federali Svizzere S.A., e J SCo RZD (Russian Railways);
- RITENUTO** al riguardo congruo individuare nel 17 settembre 2021 il termine perentorio per la presentazione di osservazioni da parte di tali soggetti;
- RILEVATO** che, alla luce di quanto illustrato, la tempistica complessivamente necessaria per il completamento delle attività di competenza non risulta compatibile con il termine del 30 luglio 2021 attualmente previsto per la conclusione del procedimento avviato con la citata delibera dell'Autorità n. 28/2020;
- RITENUTO** conseguentemente necessario prorogare al 16 dicembre 2021 l'indicato termine di conclusione del procedimento di cui alla citata delibera n. 28/2020;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di trasmettere, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, la presente delibera, e la relazione istruttoria predisposta dai competenti Uffici in merito alle valutazioni effettuate sull'applicazione di un sovracanone per il segmento *open access* internazionale rispetto a quello nazionale, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., DB Bahn Italia S.r.l., SNCF Voyages Italia s.r.l., ÖBB-Personenverkehr AG, Trenitalia S.p.A., Italo NTV S.p.A., Trenord S.r.l., Arriva Italia Rail S.r.l., Mercitalia Shunting Terminal S.p.A., Thello S.A.S.U., Ferrovie Federali Svizzere S.A., J SCo RZD (Russian Railways);
2. i soggetti di cui al punto 1 possono trasmettere, entro e non oltre il 17 settembre 2021, all'indirizzo PEC: pec@pec.autorita-trasporti.it, eventuali osservazioni sulla relazione istruttoria di cui al punto 1 stesso;

3. di prorogare al 16 dicembre 2021 il termine di cui al punto 3 della delibera n. 28/2020 del 30 gennaio 2020, per la conclusione del procedimento di ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), 7 gennaio 2020, n. 19, n. 23 e n. 25.

Torino, 29 luglio 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)